

N.R.G. 11699-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

* * *

Il Giudice designato dott. Maria Cristina Borgo
nel procedimento iscritto al n.11699-1/2023 R.G., promosso da:

nato in TUNISIA in data

con il patrocinio dell'Avv. IVANA STOJANOVA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

MINISTERO dell'INTERNO

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA

(ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)

Rilevato che:

- con provvedimento del giorno 24.2.2023, notificato in data 31.8.2023, la Commissione Territoriale di Bologna negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare, dopo averlo sentito nel corso della audizione avvenuta in data

23.2.2023 a seguito della sua istanza di protezione internazionale presentata in data 27.12.2022;

- con ricorso tempestivamente depositato il 15.9.2023, il ricorrente impugnava tale provvedimento, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso in pari data;

rilevato che, visto l'art. 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale «*la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che nelle ipotesi indicate alle lett. da a) a d-*bis*) nonché al comma 5, il caso di specie rientra in tali previsioni (segnatamente quella di cui alla lett.c)), e che, pertanto, occorre provvedere sull'istanza di sospensione;

osserva:

nella fattispecie ricorrono gravi e circostanziate ragioni ex art.35 bis, comma 4, D.Lgs. n.25/2008 per la sospensione del provvedimento impugnato;

quanto al *fumus boni iuris*, e *impregiudicata* ogni diversa successiva valutazione nel merito, il verbale della audizione innanzi alla CT, il diniego impugnato ed il ricorso evidenziano come il richiedente abbia lasciato il proprio Paese d'origine e sia giunto in Italia nel mese di dicembre 2022, a causa del fatto che da sempre lui, la madre e i suoi fratelli venivano picchiati dal padre violento, tanto che il ricorrente si era dovuto rifugiare a casa di una zia materna; che uno zio paterno lo minacciava ed aggrediva a causa della eredità del nonno paterno; che la madre e un fratello erano rimasti offesi a causa delle violenze del padre; il ricorrente esprimeva timore di essere rintracciato dal padre, o dallo zio, e di non riuscire in Patria a mantenere la sua famiglia; tale racconto dovrà essere meglio approfondito nel procedimento di merito;

quanto al Paese d'origine, la Tunisia è uno dei Paesi che, ai sensi dell'art. 2 bis D.Lgs n. 25/2008, sono stati designati sicuri con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, in base al quale può ritenersi assicurata dallo Stato di origine una adeguata organizzazione delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario, che consentono il rispetto dei diritti umani fondamentali;

per tale motivo, la CT negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare;

tuttavia, la CT nel rigettare la domanda effettuava una valutazione di merito in ordine alla credibilità della vicenda riferita, per cui non può dirsi che la domanda fosse manifestamente infondata;

ritenuto pertanto che nel caso di specie non potesse essere assunta la decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter e 2-bis del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di fatto di un rigetto nel merito con la conseguenza che la proposizione del presente

ricorso avrebbe automaticamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto che tale garanzia vada in questa sede recuperata;

inoltre, il ricorrente, classe 2001, si trova in Italia ormai da un anno, ha seguito un percorso di crescita in costante miglioramento di cui dà atto la relazione del 11.9.2023 della struttura di accoglienza, vive in accoglienza come risulta dalla molto positiva relazione della struttura che lo ospita, si è iscritto ad un corso di italiano e ha trovato un lavoro che ha svolto nel 2023 (come risulta dall'estratto INPS), gioca a calcio a livello amatoriale;

visto il periodo di quasi un anno di permanenza in Italia del ricorrente, il già positivamente iniziato inserimento sociale in Italia è tale per cui può ritenersi sussistente un diritto alla tutela della vita privata del richiedente ex art.19, comma 1.1, TUI nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 CEDU, dovendo essere valutato che il ricorrente si trova qui ormai da tempo studiando e lavorando, avendo lasciato la Patria prima ancora di dare inizio alla sua vita adulta;

nella fase di merito potrà essere meglio apprezzata la meritevolezza di tutela del ricorrente, a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio in un più completo bilanciamento con la situazione presente in Tunisia, e con la produzione della documentazione lavorativa aggiornata, dell'estratto contributivo INPS, di altra documentazione relativa alla integrazione del ricorrente sul territorio e della certificazione penale del ricorrente (casellario e carichi pendenti);

quanto al periculum in mora, poi, è evidente che l'esecuzione di un eventuale provvedimento di espulsione con rimpatrio forzato disperderebbe ogni sforzo di integrazione compiuto fino ad ora in un anno dal ricorrente sul territorio nazionale;

per tali motivi si ritiene sussistano «*gravi e circostanziate ragioni*» (art. 35-bis cit., co. 4) per la sospensione del provvedimento impugnato, comprovando le medesime osservazioni il grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di sospensione proposta.

Si notifichi il presente decreto con l'istanza di sospensione alle parti.

Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di

confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D. Lgs.25/2008).

Bologna, 18 settembre 2023

Il Giudice designato
Maria Cristina Borgo